



Città metropolitana di Roma Capitale

SUA Stazione Unica Appaltante

Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitan

“Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento
per gli enti locali del territorio metropolitano”

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/6766.3665-3466-3682-2328 Fax 06/6766.3481

E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

Articolo 1

Oggetto del servizio

Indizione procedura aperta, tramite RDO su portale MEPA, per l’acquisto di una unità mobile ad alta tecnologia, itinerante sul territorio metropolitano, idonea ad effettuare screening di prevenzione dei tumori del seno e di altri prevalenti nelle donne da fornire in dotazione al Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma.

Articolo 2

Disciplina normativa dell’appalto

I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d’appalto sono regolati:

- dal Dlgs 50/2016
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d’oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008.

Articolo 3

Specifiche tecniche

Descrizione degli ambienti operativi:

L'ambulatorio mobile per lo screening senologico deve avere le seguenti aree:

- sala mammografica di adeguate dimensioni atte a garantire l'accesso anche ai portatori di handicap con carrozzina; la sala deve essere adeguatamente schermata secondo dati dell'esperto qualificato;
- sala di acquisizione immagini ed eventuale refertazione tramite apparati dedicati;
- sala ecografica completa di letto visite professionale, postazione porta Ecografo/stampante dedicata, scrivania con postazione PC;

Caratteristiche del Veicolo Speciale:

Meccanica di base:

- produzione Europea (preferibilmente italiana);
- passo adeguato alle dimensioni della cellula; è fondamentale avere il minor sbalzo possibile. Il passo deve essere superiore a 4340 mm;
- carreggiata quanto più larga possibile per dare stabilità in viaggio;
- versione della meccanica: cabinato;
- cilindrata: non inferiore a 2290 c.c.;
- potenza motore non inferiore a 130Cv;
- tipologia motore: almeno Euro 6d;
- sistema di ammortizzamento ideale alla tipologia del veicolo e quindi al suo allestimento; non si accettano soluzioni con balestre posteriori;
- P.T.T. Max: 3500 kg – conducibile con patente B;
- sistemi di sicurezza durante la guida;
- sistemi di comfort in cabina;
- sistema di controllo acustico e visivo per la facilitazione delle manovre;
- sistema di collegamento Internet wi-fi con slot SIM integrato (SIM non fornita).

Carrozzeria:

- Cellula realizzata con pannelli sandwich ad alto isolamento;
- Tutti i pannelli sandwich dovranno essere dotati di rinforzi in alluminio annegati all'atto della creazione del pannello;
- Pavimento realizzato con materiale ecologico e riciclabile ad altissima resistenza, inattaccabile dall'acqua e/o agenti atmosferici, rivestito con materiali dedicati e certificati all'ambiente medico;
- Il piano di calpestio dell'ambulatorio mobile deve avere un'altezza da terra quanto più bassa possibile (max 710 mm);
- le dimensioni utili minime del vano operativo dovranno essere le seguenti: 5220 x 2220 x 2150h;
- porte d'ingresso alle sale realizzate in alluminio ad uso civile, dotate di maniglione antipanico;
- scale di accesso elettriche, certificate CE;
- In prossimità di ogni ingresso presenza di un corrimano realizzato in acciaio inox spazzolato (no verniciato) di sezione non inferiore a 30 mm; questo dovrà essere ben ancorato e stabile durante l'utilizzo;

- ogni sala, ad eccezione di quella radiologica, deve essere dotata di una finestra scorrevole realizzata in vetro fumé omologato. Le finestre devono essere certificate CE ed avere angoli retti;
- ogni finestra deve essere dotata un sistema di oscuramento in PVC certificato per ambienti sanitari (no oscuramenti caravanistici);
- la cellula deve essere separata dalla cabina di guida (chiusura stagna);
- sopra alla cabina di guida dovrà essere inserito un armonico raccordo, realizzato in vetroresina, per unire la cellula alla cabina. Fianchetti verticali, anch'essi realizzati in vetroresina, dovranno raccordare la cellula alla cabina;
- il veicolo dovrà essere completato di "carenature" laterali basse per nascondere ogni dettaglio tecnico dell'allestimento;

Impianto di stabilizzazione:

- l'impianto deve essere progettato e validato da tecnici abilitati iscritti all'Albo;
- impianto elettroidraulico con almeno n. 4 cilindri telescopici con una corsa non inferiore a 350 mm.;
- comando palmare per la gestione dei singoli cilindri;
- sistema di allarme sia acustico che visivo in cabina;
- centralina elettronica da 12V con elettro-valvole.

Impianto di climatizzazione:

- impianto progettato e validato da tecnici abilitati iscritti all'Albo;
- garanzia di climatizzazione confortevole ed uniforme in tutte le sale, nel rispetto delle normative vigenti in materia (+ 22-23C°), con temperature esterne comprese tra -5C° e +35C°;
- possibilità di differenziazione della temperatura tra la sala radiologica e quella ecografica.

Impianto elettrico 220V:

- impianto progettato e validato da tecnici abilitati iscritti all'Albo;
- impianto realizzato nel totale rispetto delle normative vigenti in funzione dell'ambiente omologato e certificato;
- la potenza dell'impianto, non inferiore a 32Amp, deve essere adeguata all'ambiente ed agli apparati utilizzabili a bordo. Allaccio a rete esterna;
- disponibilità di quadro elettrico completo di magnetotermici, differenziali di adeguate potenze e sensibilità, con sistema elettronico per il controllo del voltaggio della corrente in entrata;
- numero delle prese non inferiore a 6 prese universali oltre a quelle dedicate agli apparati medicali;
- la presa ingresso protetta tramite sistemi di chiusura a chiave;
- garanzia della possibilità di un allaccio di rete elettrica, posto all'esterno del veicolo ma in luogo protetto, necessario per allacciare utenze esterne al veicolo. La presa deve avere un magnetotermico dedicato non inferiore a 5Amp;
- indispensabile il pulsante di sgancio generale ben in vista e adeguatamente segnalato.

Impianto elettrico 12V:

- impianto progettato e validato da tecnici abilitati iscritti all'Albo;
- presenza di una batteria dedicata ed omologata per i servizi di bordo, senza possibilità di esalazioni, con potenza non inferiore a 92 Amp.;

- presenza di una centralina elettronica di primaria casa costruttrice, certificata CE, per garantire il controllo delle varie utenze: luci, pompa, illuminazione esterna, ceck batteria servizi e motore, temperatura esterna ed interna, umidità, ecc;
- presenza di almeno due carica batterie elettronici con potenza non inferiore a 16 Amp. cadauno. Questi devono garantire la carica sia della batteria servizi che di quella del motore durante il viaggio o con corrente 220V allacciata (rete o generatore);
- presenza di cablaggi di ultima generazione;
- presenza di scatola porta fusibili unificata per le varie utenze di facile ispezione.

Impianto di rete LAN:

- impianto progettato e validato da tecnici abilitati iscritti all'Albo;
- presenza di uno switch 10/100 Mbps di ultima generazione dotato di almeno 16 ingressi;
- l'intero cablaggio deve essere gestito con cavi in classe non inferiore a 6 UTP;
- presenza in prossimità di ogni presa elettrica di una presa RJ 45 Cat. E;
- impianto realizzato in maniera separata dall'impianto elettrico al fine di garantire la massima resa senza interferenze;
- indispensabile un allaccio rete LAN all'esterno del veicolo in zona protetta.

Impianto illuminazione:

- impianto progettato e validato da tecnici abilitati iscritti all'Albo;
- esecuzione del calcolo illuminotecnico da esperti qualificati ed abilitati al fine di garantire la corretta illuminazione all'interno di ogni singolo ambiente;
- impianto realizzato interamente con sistema led di ultima generazione e con materiali di ultima generazione;
- disponibilità di led in luce fredda, non inferiore a 5500k, con illuminazione omogenea e ben diffusa;
- presenza in ogni ambiente deve essere garantita la doppia illuminazione: bianca – blu;
- ingressi illuminati tramite sistemi led stagni a luce fredda. Al di sopra di ogni porta ingresso dovrà esserci una plafoniera non inferiore a 600 mm.

Impianto idrico:

- impianto progettato e validato da tecnici abilitati iscritti all'Albo;
- dotazione di almeno un serbatoio di carico non inferiore a 75 lt posto all'esterno del veicolo; questo dovrà essere adeguatamente coibentato e dotato di sistema anti-ghiaccio elettronico. Valvole di scarico poste in zona comoda per l'utilizzo;
- presenza di almeno un serbatoio recupero acque grigie non inferiore a 70 lt posto all'esterno del veicolo; questo dovrà essere adeguatamente coibentato e dotato di sistema anti-ghiaccio elettronico. Valvole di scarico poste in zona comoda per l'utilizzo;
- impianto con pressione adeguata attraverso pompa elettronica, dotata di press-control, da almeno 7 lt/min;
- tubazioni rigide in pvc alimentare con adeguati raccordi.

Arredi interni:

- arredi realizzati con sistema ad uso civile-professionale (non si accettano arredi in stile e con materiali caravanistici);
- ferramenta di primaria casa costruttrice, reperibile su tutto il territorio nazionale ed adeguatamente resistente per garantire un grande utilizzo;
- spessore degli arredi \geq a 22 mm. realizzato in multistrato placcato, con laminati su entrambi i lati; questo deve essere facilmente lavabile ed igienizzabile;
- sportelli chiudibili a chiave (chiave unificata);

- pareti divisorie degli ambienti devono essere non inferiori a 30 mm di spessore ed adeguatamente insonorizzate per garantire la privacy in ogni locale;
- sale conformi alle norme di sicurezza con sufficienti spazi operativi sia durante le ordinarie attività che in caso di emergenze.

Grafica esterna:

la grafica esterna dovrà essere progettata, realizzata ed applicata da esperte aziende del settore utilizzando solo ed esclusivamente materiali di altissima qualità garantiti non meno di 5 anni.

Omologazioni e certificazioni:

al termine dei lavori il veicolo dovrà recarsi presso la MCTC per eseguire tutte le prove ed i collaudi al fine di avere le approvazioni quale veicolo ad uso speciale (Ambulatorio mobile), esemplare unico. Dopo il regolare collaudo, è indispensabile immatricolare il veicolo e fare l'iscrizione al PRA.

STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA

- sistema mammografico completo ottimizzato per l'acquisizione e la visualizzazione di immagini digitali;
- sistema adatto ad installazioni su mezzi mobili entro i 35q;
- capacità HD a 2t della stazione di acquisizione del sistema mammografico e fornitura di masterizzatore CD/DVD;
- possibilità di avere la stazione di comando ed acquisizione integrata nello stativo;
- possibilità di inserire un secondo monitor di controllo all'interno della sala di acquisizione e refertazione;
- postazione di refertazione con software per la gestione e l'elaborazione delle immagini. Compatibile DICOM 3.0 MG. Completa di monitor di servizio a colori e interfaccia per sistemi PACS-RIS;
- coppia di monitor per refertazione da 5Mpixel (21,3") BARCO NIOMDNG-5221 a elevato contrasto uniformità e sensore anteriore integrato per consentire l'auto-calibrazione. Controller per i monitor incluso.

L'aggiudicatario dovrà :

- garantire un servizio post vendita con gestione manutenzioni ordinarie e/o straordinarie direttamente in sede e/o presso centri autorizzati sul territorio nazionale;
- mettere a disposizione manuali d'uso e manutenzioni personalizzati con immagini e descrizioni del prodotto realizzato.

Articolo 4

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/16. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
5. Nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

Articolo 5

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.

1. I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità del servizio da collaudare.
2. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.
3. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.
4. Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Articolo 6

Clausole penali

1. E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.

2. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.

3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

Articolo 7

Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art 109, comma 1, D. Lgs. 50/2016).

2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, D. Lgs. 50/2016).

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

Articolo 8

Risoluzione del contratto

1. L'amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 D.Lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Dlgs 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art 106 Dlgs 50/2016; o siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 Dlgs 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo D. Lgs. 50/2016);

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un

procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (*art. 108 comma 1 Dlgs 50/2016*).

2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, D.Lgs 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 Dlgs 50/2016.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art.108, cit., commi 3 e seguenti.

Articolo 9

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 10

Proroga

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara (art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016).

Articolo 11

Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 12

Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 9 del presente Capitolato.
2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.
3. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi e le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purchè:
 - a) tale facoltà sia prevista dal bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni (art.105, comma 4, lettera a) D.Lgs 50/2016);
 - b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare (art.105, comma 4, lettera b) D.Lgs 50/2016);
 - c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art 80 D.Lgs 50/2016 (art 105 comma 4 lettera c) D.Lgs 50/2016).
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art.105, cit., commi 7 e seguenti.

Articolo 13

Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 14

Tutela dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2013 recante "Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici" del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679. Si precisa che:

- a. i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell'Amministrazione di appartenenza del R.U.P.;
- b. il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;
- c. il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma;
- d. il responsabile del trattamento è il Direttore dell'U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma.

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo l'istanza di ammissione allegata al presente Disciplinare, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi specificate.

Articolo 15

Protocollo di legalità

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p.,319 - quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 16

Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Antonio Capitani